



Regolamento per i Residenti della Casa anziani Comunale, Casa anziani Sementina e Residenza Pedemonte

Indice

CAPITOLO I - Fase preliminare		4
Art. 1	Scopo	4
CAPITOLO II - Aspetti amministrativi		4
Art. 2	Documenti di riferimento	4
Art. 3	Gestione amministrativa	5
Art. 4	Corrispondenza	5
Art. 5	Diritto di accesso alla cartella sanitaria	5
Art. 6	Diritto al trattamento riservato delle informazioni	5
CAPITOLO III - Applicazione e computo calcolo della retta		6
Art. 7	Modalità per il calcolo della retta	6
Art. 8	Prestazioni comprese nella retta	6
Art. 9	Prestazioni non comprese nella retta	6
CAPITOLO IV - Occupazione locali		7
Art. 10	Attribuzione camere	7
Art. 11	Gestione chiavi	7
Art. 12	Apertura porta principale	7
Art. 13	Animali domestici	7
Art. 14	Misure per la prevenzione di incendi	7
Art. 15	Arredamento camere	7
Art. 16	Ricezione TV / Radio / telefono	8
Art. 17	Gestione rifiuti in camera	8
Art. 18	Lavaggio biancheria in camera	8
Art. 19	Piante e fiori	8
Art. 20	Norme antincendio	8
CAPITOLO IV – Cure		9
Art. 21	Servizio medico	9
Art. 22	Cure di base e assistenza infermieristica	9
Art. 23	Approvvigionamento dei medicinali	9
Art. 24	Animazione e attivazione	9
Art. 25	Prestazioni di fisioterapia ed ergoterapia	9
Art. 26	Prestazioni di podologia	10
Art. 27	Ricoveri in ospedale	10
Art. 28	Trasporti	10
Art. 29	Informazioni	10

CAPITOLO V – Pasti	11	
Art. 30	Luogo predisposto per la consumazione dei pasti	11
Art. 31	Organizzazione pasti	11
Art. 32	Servizio pasti	11
Art. 33	Bibite durante i pasti	11
Art. 34	Pasti non consumati	11
Art. 35	Pasti ai visitatori	11
Art. 36	Spazio per attesa conclusione pasti	11
CAPITOLO VI – Lavanderia	12	
Art. 37	Etichettatura	12
Art. 38	Lavaggio	12
CAPITOLO VII - Le visite e congedi	12	
Art. 39	Visite regolari	12
Art. 40	Posteggi per i visitatori	13
Art. 41	Consegna denaro, oggetti preziosi o beni di valore	13
Art. 42	Uscite temporanee	13
Art. 43	Assenze con pernottamento	13
CAPITOLO VIII - Disposizioni generali	13	
Art. 44	Zona fumatori	13
Art. 45	Copertura per danni materiali	14
Art. 46	Ricezione	14
Art. 47	Colloqui con la Direzione	14
Art. 48	Reclami	14
CAPITOLO IX - Uscite, partenze	14	
Art. 49	Liberazione camere	14
CAPITOLO X - Disposizioni finali	15	
Art. 50	Entrata in vigore	15

CAPITOLO I - Fase preliminare

Art. 1 Scopo

La Direzione emana le seguenti direttive finalizzate a disciplinare il soggiorno delle dei Residenti del Settore Anziani della Città di Bellinzona: Casa anziani Comunale, Casa anziani Sementina e Residenza Pedemonte.

Sono in particolare definiti i criteri intesi a garantire la sicurezza del Residente e per preservarne una buona qualità di vita, nel rispetto della sua libertà e dignità e nel quadro del mandato conferito all'Istituto.

CAPITOLO II - Aspetti amministrativi

Art. 2 Documenti di riferimento

Il presente Regolamento è parte integrante del “Contratto di accoglienzaⁱ” (CPA-DG-M-001-Contratto di accoglienza).

Il Contratto di accoglienza e i seguenti documenti allegati al contratto stesso sono necessari per l'ammissione del Residente e devono essere compilati e restituiti debitamente compilati e firmati al Servizio amministrazione della Casa.

1. CPA-DG-M-001-Contratto di accoglienza (duplice copia)
2. MS-DG-M-190-Medici curantiⁱⁱ
3. CPA-DG-M-193-Modulo complementare (contratto di accoglienza)ⁱⁱⁱ
4. Modulo per il calcolo della retta^{iv} (approvato dal Dipartimento della Sanità e della socialità [DSS])
5. Autodichiarazione donazioni e successioni^v (Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio [UACD])
6. MS-DG-M-005-Dichiarazione concernente la situazione finanziaria dei Residenti^{vi}
7. MS-DG-M-195-Garanzia di pagamento per la retta (soggiorno fisso)^{vii}.

Vengono inoltre consegnati i seguenti documenti informativi:

- MS-DG-I-327-Corredo e igiene personale^{viii}
- Direttive concernenti l'applicazione ed il computo delle rette differenziate nelle case per anziani (Dipartimento della sanità e della socialità [DSS])^{ix}
- MS-DG-M-117-La vostra opinione ci interessa^x

Art. 3 Gestione amministrativa

¹Il Residente si occupa delle proprie pratiche amministrative.

²Come previsto nel Contratto di accoglienza, nel caso in cui il Residente non fosse più in grado di occuparsi della propria amministrazione, subentrerà la sua persona di riferimento.

In mancanza di precise volontà, verrà richiesto all’Autorità Regionale di Protezione di nominare un curatore.

Art. 4 Corrispondenza

¹La corrispondenza indirizzata al Residente viene distribuita secondo quanto definito tramite la compilazione del modulo CPA-DG-M-193-Modulo complementare.

²Per il Residente non più autosufficiente e non autonomo nel gestire la corrispondenza, sono le persone di riferimento ad occuparsene. In questo caso, si raccomanda il cambiamento dell’indirizzo presso il domicilio della persona di riferimento.

³Dopo la partenza o il decesso del Residente, la persona di riferimento provvede, al più presto, ai necessari cambiamenti di indirizzo.

Art. 5 Diritto di accesso alla cartella sanitaria

Il Residente ha la facoltà, previa domanda scritta e nei limiti di tempo stabiliti dall’art. 67 cpv. 4 della [Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario](#)^{xi}, di consultare la parte oggettiva della cartella sanitaria e gli altri documenti sanitari oggettivi che lo concernono come pure di ottenerne una copia.

Art. 6 Diritto al trattamento riservato delle informazioni

Il Residente ha il diritto alla riservatezza dei propri dati. Ogni operatore sanitario è tenuto al segreto professionale secondo l’art. 20 della [Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario](#) e l’art. 30 del [Regolamento Organico dei Dipendenti della Città di Bellinzona](#)^{xii}.

CAPITOLO III - Applicazione e computo calcolo della retta

Art. 7 Modalità per il calcolo della retta

¹La partecipazione finanziaria [retta] della persona anziana, ospite nella Casa per anziani (CPA), è commisurata al reddito e alla sostanza del Residente sulla base delle direttive concernenti l'applicazione ed il computo delle rette differenziate, emanate dal DSS.

²La retta minima, stabilita dal DSS è assicurata dalle prestazioni complementari.

Art. 8 Prestazioni comprese nella retta

La retta è comprensiva delle seguenti prestazioni:

- a) vitto (tre pasti principali);
- b) alloggio;
- c) attività socio-culturali e ricreative;
- d) prestazioni alberghiere in generale;
- e) le altre prestazioni previste esplicitamente dall'Istituto.

Art. 9 Prestazioni non comprese nella retta

La retta non è comprensiva delle seguenti prestazioni:

- a) cure estetiche (parrucchiere, interventi di pedicure e manicure di natura estetica);
- b) consumazioni al bar;
- c) comunicazioni telefoniche;
- d) abbonamenti vari (TV, internet, ecc.);
- e) prodotti per l'igiene personale;
- f) trasporto e/o accompagnamento al di fuori dell'Istituto;
- g) assistenza medica e prestazioni mediche;
- h) spese per l'eventuale gestione amministrativa dei residenti (tenuta della contabilità, pagamenti delle fatture, ecc.) CHF 50.00 mensili;
- i) eventuali spese di soggiorno per vacanza o escursioni;
- j) assicurazione di responsabilità civile collettiva stipulata dalla struttura con fatturazione mensile.

CAPITOLO IV - Occupazione locali

Art. 10 Attribuzione camere

L'assegnazione delle camere ed eventuali cambiamenti di camera sono decisi dalla Direzione.

Art. 11 Gestione chiavi

¹Ogni Residente o il suo rappresentante legale riceve, su richiesta, la chiave della propria camera, la quale apre pure il cassetto dell'armadio.

In caso di perdita verrà fatturato il costo della sostituzione del cilindro e della chiave.

²Per motivi di sicurezza, la Direzione, in accordo con il Medico curante del Residente, può richiedere la restituzione delle chiavi quando lo stato di salute dello stesso richiede il provvedimento in questione.

³Alla fine della degenza la chiave viene restituita in Segreteria.

Art. 12 Apertura porta principale

¹Essendo la CPA una struttura aperta, ogni Residente può entrare e uscire liberamente.

²La porta principale degli edifici rimane chiusa secondo gli orari affissi nelle singole Sedi.

Art. 13 Animali domestici

Non è permesso tenere animali domestici.

Art. 14 Misure per la prevenzione di incendi

Per ragioni di sicurezza e di responsabilità nelle camere è proibito fumare, come pure utilizzare stufe elettriche, piastre, ferri da stiro, ecc.

Art. 15 Arredamento camere

¹Ogni Residente può arredare la camera con mobilio personale (escluso il letto e il comodino), compatibilmente con le norme d'igiene e di sicurezza.

L'arredamento del bagno non è consentito.

²È vietato collocare nelle camere elettrodomestici (frigoriferi, condizionatori d'aria, stufe, piastre di cottura, macchine del caffè, ecc.), così come scaldiglie ad acqua calda.

³Per motivi di sicurezza è vietato l'utilizzo di tappeti.

⁴Nelle strutture in cui è presente la terrazza, è possibile arredarla con tavolino e sedie, previo accordo con il Capostruttura.

Art. 16 Ricezione TV / Radio / telefono

¹Le camere sono predisposte per l'allacciamento telefonico, la ricezione di programmi TV via cavo e radiofonici.

²L'installazione e l'attivazione sono effettuati dalla CPA.

³Conformemente alle disposizioni sulla polizia del fuoco, i televisori devono essere conformi alle norme di sicurezza.

⁴Il volume deve essere regolato in modo da non arrecare disturbo. Si consiglia eventualmente di munirsi di cuffie per l'ascolto.

⁵Le camere della Casa anziani Sementina e della Residenza Pedemonte sono già dotate di televisori. Alla Casa anziani Comunale la collocazione dell'apparecchio e l'allacciamento è di competenza dei famigliari.

⁶È permesso portare apparecchi audiovisivi come radio e computer.

⁷Il costo del canone è inserito nel Modulo complementare allegato al Contratto d'accoglienza.

Art. 17 Gestione rifiuti in camera

È vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere nel WC, nonché depositare o gettare rifiuti dalle finestre e/o dalle terrazze.

Art. 18 Lavaggio biancheria in camera

Per ragioni igienico-sanitarie è proibito lavare ed asciugare la biancheria nei bagni.

Art. 19 Piante e fiori

¹È permesso tenere piante in camera unicamente se il Residente può personalmente occuparsene.

²Piante con segni di decadimento sono eliminate.

³In terrazza è possibile tenere piante unicamente se poste su supporto o portavasi sollevati dal pavimento.

Art. 20 Norme antincendio

Per motivi di sicurezza è proibito fumare e accendere candele in camera e sulle terrazze.

CAPITOLO IV – Cure

Art. 21 Servizio medico

¹È garantita la libera scelta del Medico curante, subordinata comunque all'accettazione da parte di quest'ultimo delle disposizioni contenute nel Regolamento per i Medici curanti.

Ogni ulteriore cambiamento sarà prontamente notificato.

²Il servizio medico di picchetto è parimenti organizzato dal Circolo Medico del Bellinzonese.

³Il Direttore sanitario si occupa del coordinamento sanitario e della promozione della salute per i Residenti e i collaboratori.

Art. 22 Cure di base e assistenza infermieristica

¹Al Residente sono garantite cure adeguate al suo stato di salute e ai suoi bisogni.

²Le cure di base e l'assistenza infermieristica sono prestate dal personale del Servizio infermieristico della CPA.

Art. 23 Approvvigionamento dei medicinali

¹L'approvvigionamento dei medicinali ai Residenti, su prescrizione medica, è garantito dalla CPA. Gli stessi sono fatturati all'assicurazione malattia dei Residenti. Con la fatturazione analitica, gli assicuratori malattia rimborseranno tutti i farmaci che rientrano nell'elenco delle specialità [ES]^{xiii} definito e aggiornato a livello Federale.

²I farmaci classificati come fuori lista (HL) o lista negativa (LN) saranno fatturati direttamente al Residente. Sarà possibile in seguito chiedere all'assicuratore malattia l'eventuale rimborso nel caso si disponga di un'assicurazione complementare.

³La struttura utilizza, su indicazioni del Farmacista consulente, medicinali generici nelle situazioni laddove questo è possibile.

⁴Ricette ricevute in occasione di visite mediche esterne sono da consegnare al personale curante che si occuperà dell'ordinazione.

⁵I medicinali acquistati privatamente resteranno a carico del Residente.

Art. 24 Animazione e attivazione

All'interno della struttura è presente un Servizio di animazione e attivazione che organizza quotidianamente attività terapeutiche, ricreative e di svago.

Art. 25 Prestazioni di fisioterapia ed ergoterapia

¹Le prestazioni di fisioterapia ed ergoterapia prescritte dai medici curanti sono erogate dal Servizio di fisioterapia ed ergoterapia della CPA.

²I costi sono assunti dagli assicuratori malattia.

³Prestazioni fisioterapeutiche private, su richiesta del Residente e all'esterno della CPA, sono a carico del Residente medesimo.

Art. 26 Prestazioni di podologia

¹Le prestazioni di podologia, prescritte dai medici curanti, sono garantite dal Servizio di podologia organizzato dalla CPA.

¹I costi per le prestazioni di cura del piede diabetico, rientrano nel forfait fatturato agli assicuratori malattia del residente.

²Le altre prestazioni di podologia sono poste a carico del Residente medesimo.

Art. 27 Ricoveri in ospedale

¹I ricoveri in ospedale avvengono su ordine medico; la camera rimane a disposizione del Residente per tutta la durata del ricovero.

²In caso di ricoveri d'urgenza, i familiari e/o le persone di riferimento saranno avvisati nel più breve tempo possibile.

Art. 28 Trasporti

¹I trasporti per visite mediche regolari o specialistiche e di trasferimento per vacanze devono essere dalle persone di riferimento del Residente.

²La CPA organizza i trasporti solo in via del tutto eccezionale. Tale servizio è in ogni caso complementare all'intervento prioritario delle persone di riferimento.

³In caso di trasporto da parte della CPA, così come di messa a disposizione del veicolo alle persone di riferimento del Residente, il costo dello stesso è di CHF 0.80 al Km.

⁴Il servizio autoambulanza è a carico del Residente.

Art. 29 Informazioni

¹Informazioni sulla situazione di salute del Residente possono venire richieste unicamente dalle persone di riferimento definite nel Contratto di accoglienza.

Tali informazioni vanno richieste al Capostruttura o, in sua assenza, all'Infermiere Caporeparto.

²Colloqui con il Capostruttura sono da concordare preventivamente.

³Informazioni su diagnosi e terapie sono da richiedere al Medico curante.

⁴Colloqui con il Direttore sanitario sono da concordare con il Medico stesso.

CAPITOLO V – Pasti

Art. 30 Luogo predisposto per la consumazione dei pasti

I pasti sono consumati nella sala da pranzo sita al piano terreno, o nelle salette ai piani, secondo la valutazione medico-infermieristica della condizione psico-fisica del Residente.

Art. 31 Organizzazione pasti

¹Sono serviti tre pasti al giorno negli orari stabiliti dalla Direzione.

²I menu e gli orari dei pasti sono affissi all'interno della CPA.

Art. 32 Servizio pasti

¹L'Istituto assicura un'alimentazione sana e variata, che considera le implicazioni della senescenza, come pure pasti dietetici se prescritti dal Medico.

²Nella misura del possibile l'Istituto cerca di soddisfare i gusti culinari del Residente.

Art. 33 Bibite durante i pasti

Il pasto è comprensivo di acqua e vino, salvo disposizioni contrarie del Medico curante.

Art. 34 Pasti non consumati

I pasti non consumati, per assenza del Residente fuori dalla CPA, danno diritto ad un rimborso a partire da un'assenza di 3 giorni, conformemente alle direttive cantonali.

Art. 35 Pasti ai visitatori

¹Familiari e conoscenti possono pranzare con i Residenti nella sala da pranzo, annunciandosi almeno il giorno precedente presso la ricezione durante gli orari di ufficio e dove dovrà essere ritirato il buono pasto al prezzo fissato dalla Direzione.

²Il numero di visitatori ammessi dipende dallo spazio disponibile e dalle richieste.

Art. 36 Spazio per attesa conclusione pasti

I famigliari che non si sono annunciati per il pranzo o che non sono direttamente impegnati nell'attività di assistenza al pasto del Residente attendono la conclusione del pasto nel locale attiguo.

CAPITOLO VI – Lavanderia

Art. 37 Etichettatura

¹Tutta la biancheria dei Residenti deve essere contrassegnata con un'etichetta riportante il nome ed il cognome. Il servizio viene effettuato dalla CPA.

Si specifica che non è possibile la rimozione delle etichette sugli indumenti.

²Il servizio ha i seguenti costi:

- a) con l'entrata del Residente viene etichettata tutta la biancheria al costo forfetario di CHF 150.00.
- b) in seguito, per ogni capo di vestiario viene prelevato l'importo di CHF 1.00.

³La biancheria da contrassegnare è da consegnare unicamente al Servizio amministrazione o al Servizio infermieristico.

Art. 38 Lavaggio

¹La cura della biancheria privata, debitamente contrassegnata, è assicurata dalla CPA; sono esclusi i seguenti indumenti per i quali si declina ogni responsabilità:

- a) biancheria che necessita il lavaggio a mano ;
- b) abiti delicati o che necessitano di un trattamento presso la tintoria ;
- c) biancheria non debitamente etichettata.

²La biancheria non etichettata viene raccolta e periodicamente trasmessa ad associazioni caritatevoli.

CAPITOLO VII - Le visite e congedi

Art. 39 Visite regolari

¹Gli orari di visita non sono regolamentati, ciò nonostante, si invita il visitatore a rispettare le esigenze del Residente e della struttura.

²I visitatori sono invitati a non portare medicinali, ma di informare il personale curante se vi sono delle richieste o esigenze.

³Si invita inoltre a non portare cibi o bevande senza essersi informati su eventuali restrizioni presso il Responsabile del reparto.

Art. 40 Posteggi per i visitatori

I visitatori sono invitati ad usufruire dei posteggi riservati ai visitatori o, nel caso non ve ne fossero, a quelli pubblici.

Art. 41 Consegna denaro, oggetti preziosi o beni di valore

¹Si consiglia di non consegnare ai Residenti denaro, oggetti preziosi o beni di particolare valore oltre il necessario per le spese correnti. In ogni caso, si consiglia di custodire questi valori nel cassetto di sicurezza.

²La Direzione declina ogni responsabilità in caso di furto.

³In generale si invita tutti a considerare la struttura un luogo pubblico in cui transitano quotidianamente molte persone. Pertanto, è raccomandata la necessaria attenzione a non lasciare incustodite borsette, portamonete, chiavi, ecc.

Art. 42 Uscite temporanee

¹I residenti possono assentarsi dalla CPA - anche se accompagnati dai rispettivi visitatori - previa comunicazione al personale curante.

²Restrizioni a questo diritto possono avvenire previa prescrizione del Medico curante o dalla Direzione Sanitaria per tutelare la sicurezza del Residente.

Art. 43 Assenze con pernottamento

I congedi temporanei con pernottamento devono essere annunciati al personale curante del reparto, o in ricezione, almeno due giorni prima.

CAPITOLO VIII - Disposizioni generali

Art. 44 Zona fumatori

Il divieto di fumo è generalizzato all'interno di tutte le strutture; è consentito unicamente nelle piazze esterne alle zone bar.

Art. 45 Assicurazione Responsabilità civile

¹Tutti i Residenti sono coperti dall'assicurazione Responsabilità Civile [RC] collettiva della CPA, secondo le relative Condizioni Generali e Condizioni Particolari.

²Il costo della copertura assicurativa RC è a carico del Residente.

³L'assicurazione copre i danni corporali e materiali causati dai Residenti.

Art. 46 Ricezione

La ricezione del Servizio amministrazione è aperta e a disposizione per qualsiasi informazione, secondo gli orari esposti nelle singole Sedi.

Art. 47 Colloqui con la Direzione amministrativa e/o sanitaria

La Direzione amministrativa e sanitaria, previo appuntamento, è a disposizione per colloqui con i familiari.

Art. 48 Reclami

Eventuali reclami sono da indirizzare alla Direzione tramite il formulario “La vostra opinione ci interessa: aiutateci a migliorare” oppure tramite un colloquio.

CAPITOLO IX - Uscite, partenze

Art. 49 Liberazione camere

¹Per una corretta gestione delle camere e dei beni personali dei Residenti, la liberazione delle camere all'uscita definitiva dalla CPA è regolata come segue:

a) Rientro a domicilio, trasferimento definitivo in altra struttura

La data del rientro a domicilio o del trasferimento deve essere conosciuta anticipatamente (vedi Contratto d'accoglienza): i famigliari devono provvedere a liberare la camera lo stesso giorno di uscita del Residente.

b) Decesso

La camera deve essere liberata, al più tardi, due giorni dopo l'evento.

²In entrambi i casi, l'eventuale biancheria in lavanderia verrà consegnata al Servizio amministrazione, la quale concorderà il ritiro con le persone di riferimento.

CAPITOLO X - Disposizioni finali

Art. 50 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01.12.2022 e annulla le precedenti disposizioni.

Riferimenti correlati:

ⁱ CPA-DG-M-001-Contratto di accoglienza

ⁱⁱ MS-DG-M-190-Medici curanti

ⁱⁱⁱ CPA-DG-M-193-Modulo complementare

^{iv} MS-EST-M-022-UACD-Modulo per il calcolo della retta

^v CPA-EST-M-018-UACD-Autodichiarazione donazioni e successioni

^{vi} MS-DG-M-005-Dichiarazione concernente la situazione finanziaria dei Residenti

^{vii} MS-DG-M-195-Garanzia di pagamento per la retta (soggiorno fisso)

^{viii} MS-DG-I-327-Corredo e igiene personale

^{ix} MS-EST-D-007-DSS-Direttive applicazione computo rette differenziate

^x MS-DG-M-117-La vostra opinione ci interessa

^{xi} Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (<https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/270>) (04.10.2023)

^{xii} Regolamento Organico dei Dipendenti della Città di Bellinzona

(https://www.bellinzona.ch/downdoc.php?id_doc=84137&lng=1&i=1&rif=3a04326aa5) (04.10.2023)

^{xiii} <https://www.spezialitätenliste.ch/default.aspx> (04.10.2023)